

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5294 in data 02-10-2024

OGGETTO : APPROVAZIONE DEI PARAMETRI TECNICI PER LA DEFINIZIONE DELLA ZONIZZAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 ALLA DGR 393/2024 E DELLE PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIESAME E LA RELATIVA ISTRUTTORIA, NONCHÉ APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AGLI ALLEGATI 2 E 3 ALLA MEDESIMA DELIBERAZIONE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;
- n. 722 in data 21 giugno 2024 recante il conferimento dell’incarico dirigenziale della S.O. Politiche regionali di sviluppo rurale al sottoscritto con decorrenza dal 1° luglio 2024;
- n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative;

visti i seguenti regolamenti europei del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituiscono l'architettura giuridica della Politica agricola comune 2023-2027 (PAC 23/27), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 6 dicembre 2021:

- regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni

visto il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai regolamenti delegati 2022/126 e 127, 2022/1172 e 2023/370, e ai regolamenti di esecuzione 2021/2289 e 2290, 2022/128 e 129, 2022/1173, nonché i rispettivi decreti ministeriali e le circolari AGEA di applicazione degli stessi regolamenti a livello nazionale;

visto il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;

visto il Complemento regionale di sviluppo rurale della Valle d'Aosta 2023/27 (CSR 2023/27), cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184-XVI del 22 marzo 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1167/2023 con la quale, in considerazione dei caratteri di permanenza delle superfici prato-pascolive e di tradizionalità ed estensività della stragrande maggioranza degli allevamenti che caratterizzano ancora oggi il panorama zootecnico regionale, sono state confermate le deroghe di cui alla DGR 328/2015 anche per il periodo di programmazione 2023/27, adeguandole ai riferimenti del DM 23 dicembre 2022 sopra richiamato;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 393/2024 con cui sono stati approvati i criteri applicativi e la relativa modulistica per la presentazione delle domande a valere sugli interventi a superficie del CSR 2023/2027;

richiamato il punto a.1 della delibera 393/2024 e il relativo Allegato 1, il quale, al punto 13 del paragrafo "Elementi dell'analisi territoriale" prevede: *"13. assegnazione al sistema foraggero integrato dei poligoni afferenti al MAYEN della zonizzazione storica aventi produttività, in termini di sostanza secca, superiori ad una determinata soglia che sarà stabilita con apposito atto a seguito della valutazione delle simulazioni tecniche scaturenti dai punti precedenti."*;

dato atto che per determinare la soglia di produttività di cui al punto precedente, al di sopra della quale una superficie prato-pascoliva può essere ricondotta al sistema foraggero integrato, gli uffici competenti del Dipartimento agricoltura hanno fatto riferimento alla bibliografia esistente, dalla quale emerge che detta soglia si attesta intorno a 2.000 kg di sostanza secca per ettaro;

rilevata la necessità di approvare la modulistica per la presentazione, da parte degli agricoltori, di istanze di riesame avverse alla zonizzazione determinata dal Dipartimento Agricoltura, nonché di dotare gli uffici competenti di una procedura istruttoria per la gestione delle istanze medesime;

richiamato il punto 2 della delibera 393/2024, che recita *“2. di dare mandato all’Autorità regionale di gestione del CSR 23/27 di verificare ed attivare, se tecnicamente fattibile, la digitalizzazione degli strumenti indicati ai punti a.3 e a.4 al fine di semplificare la loro redazione e presentazione da parte degli agricoltori”*;

dato atto che il punto a.3 della delibera citata riguarda il contratto/assenso di asservimento, mentre il punto a.4 riguarda il piano di gestione semplificato dei pascoli, e che i modelli relativi ad entrambi i documenti sono stati digitalizzati grazie all’intervento di In.Va. s.p.a. conseguentemente alla proposta di offerta prot. 1164 del 27 maggio 2024 *“Proposta tecnico economica gestione piano pascoli e contratto asservimento”*, approvata dal sottoscritto in data 28 maggio 2024;

dato atto che il processo di digitalizzazione dei sopra richiamati modelli ha visto la collaborazione degli uffici competenti del Dipartimento Agricoltura e di AREA VdA con il supporto tecnico di In.Va. s.p.a., addivenendo ad una versione definitiva degli applicativi informatici caratterizzata da piccoli adattamenti migliorativi rispetto ai modelli di cui agli Allegati 3 e 4 alla DGR 393/2024;

dato atto, inoltre, che i sopra richiamati applicativi informatici sono stati presentati ai rappresentanti dei centri di assistenza agricola operanti in Valle d’Aosta in data 18 settembre 2024 al fine di recepire eventuali suggerimenti, e sono attivi sul sito ufficiale della Regione a far data dal 23 settembre 2024;

richiamato il punto 3 della delibera 393/2024, che recita *“3. di dare mandato al dirigente della S.O. Politiche regionali di sviluppo rurale di apportare con propri atti ulteriori specifiche che si rendessero necessarie”*;

dato atto, in virtù di quanto al punto precedente, della necessità di apportare lievi modifiche agli Allegati 2 e 3 alla deliberazione 393/2024, avendone rilevato alcune inesattezze e refusi;

DECIDE

1. di approvare l’allegato A recante *“Parametri tecnici per la zonizzazione delle superfici prato-pascolive nell’ambito degli interventi a superficie del CSR 23/27”*;
2. di approvare gli allegati A.1 *“Modello di presentazione delle istanze per l’inserimento e/o il riesame di particelle agricole nell’ambito della zonizzazione territoriale”* e A2 *“Procedura istruttoria per la gestione delle istanze di inserimento e/o riesame di particelle agricole nella zonizzazione territoriale”* al presente provvedimento, che ne costituiscono parti integranti e sostanziali;

3. di approvare l'allegato B "Modifiche all'Allegato 2 alla deliberazione 393/2024" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di approvare l'allegato C "Modifiche all'Allegato 3 alla deliberazione 393/2024" al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

L'ESTENSORE
Elena Irina UNGUREANU

IL DIRIGENTE
Alessandro ROTA

Parametri tecnici per la zonizzazione delle superfici prato-pascolive nell'ambito degli interventi a superficie del CSR 23/27 - Determinazione della soglia di cui al punto 13 dell'allegato 1 alla DGR 393/2024

Premesse

La nuova zonizzazione prende avvio da quella in uso nella programmazione 2014/22, integrandola con l'impiego delle più recenti tecnologie di osservazione del territorio, adottando un approccio sia "oggettivo" che "soggettivo". L'approccio oggettivo contempla l'utilizzo dell'analisi satellitare del territorio, grazie alla collaborazione con ARPA che ha permesso l'individuazione e la mappatura dei prati e dei pascoli secondo criteri scientifici e oggettivi. Per affinare il modello di osservazione oggettiva, si è tenuto conto della gestione storica del territorio al fine di rispettare le pratiche tradizionali delle aziende agricole (approccio soggettivo).

In sintesi, le superfici d'alpeggio previste dalla precedente pianificazione sono state automaticamente incluse nel nuovo sistema dei pascoli, mentre le superfici di fondovalle sono state inserite nel sistema foraggero integrato. Il caso delle superfici classificate come "mayen" nella precedente programmazione è stato gestito diversamente. Un'adozione rigorosa di un criterio completamente oggettivo risulta complessa, data la varietà delle situazioni presenti sul territorio: vi sono realtà che utilizzano le superfici di mayen come alpeggi e altre che le attribuiscono al fondovalle. È proprio in questi casi che si è applicato pienamente un mix tra l'approccio oggettivo, basato sul metodo della sostanza secca (come illustrato successivamente), e l'approccio soggettivo, attraverso l'analisi della gestione storica del territorio.

Nello specifico, in questo contesto per "pratiche tradizionali" (da non confondere con le PLT) si intende il consolidamento, all'interno di areali non oggettivamente omogenei e anche potenzialmente afferenti al sistema dei pascoli, di elementi di prossimità e appartenenza alle aziende del sistema integrato foraggero dimostrate dall'indicazione di una zonizzazione storica di fondovalle e/o mayen.

Per gli elementi isolati dalla *cluster analysis* come prevalenti mayen all'interno del fascicolo grafico 2023, si è proceduto all'analisi di merito della produttività (vedasi paragrafo successivo).

Sostanzialmente tale approccio ha classificato come sistema pascoli nel ex mayen di una porzione non significativa del territorio, ad esclusione di alcuni casi per i quali i produttori potranno inoltrare all'Amministrazione regionale un'istanza di riesame volta a dimostrare che il modello di produttività non è coerente con la realtà (modello A1).

In sintesi, quindi, i parametri oggettivi poggiano sulla produttività degli appezzamenti omogenei ex "mayen", mentre i parametri "soggettivi" rappresentano quei caratteri aziendali consolidati secondo cui le aziende gestiscono il territorio in modo differente in relazione alla loro organizzazione (strutture, utilizzo non sempre afferente ad un unico indirizzo produttivo, pascolamento, sfalcio, tempi di pascolamento differenziati e non sempre afferenti ad una modalità univoca); da questi elementi derivano quindi esempi di discontinuità territoriale ove possono coesistere, nello stesso territorio, zonizzazioni differenti.

Analisi delle superfici identificate come “mayen”

Considerando che, dalla letteratura scientifica sul tema, emerge che un bovino adulto ha una necessità di ingestione di foraggio pari a circa 2% del suo peso corporeo¹, e che una bovina adulta di razza Valdostana ha un peso medio di circa 500 kg, si deduce che il fabbisogno giornaliero di ciascun animale al pascolo è di 10 kg di sostanza secca (ss) al giorno.

Considerando inoltre che, ai fini del mantenimento del cotico erboso, è necessaria un'utilizzazione del pascolo che non superi il 60%², risulta che sono necessari circa 16 kg di ss/UBA/gg a disposizione per ogni unità di bovino adulto per rispettare sia il fabbisogno del bovino, sia la gestione razionale del cotico erboso.

Rapportando questo dato all'anno, si ottiene un fabbisogno di sostanza secca di 5.840 kg, che si traduce in un potenziale fabbisogno di 2.920 kg/ss/gg in grado di mantenere un carico medio annuo di 0,5 UBA (carico max per le superfici d'alpeggio).

Ipotizzando tuttavia che lo stesso pascolo, che è in grado di produrre 2.920 kg di ss al giorno, potrebbe produrne circa il 30% in meno in caso di siccità o altri fenomeni avversi, risulta che un pascolo avente una produttività maggiore di 2.000 kg di sostanza secca per ha/anno necessita di un carico maggiore dello 0,5 UBA al fine di mantenere la sua produttività.

Per questo motivo, le superfici con produttività superiori a 2.000 kg di sostanza secca per ha/anno sono inserite nel sistema foraggero integrato.

¹ National Research Council, Committee on Animal Nutrition, & Subcommittee on Dairy Cattle Nutrition. (2001). Nutrient requirements of dairy cattle: 2001. National Academies Press.)

² (Bornard, A., Bernard-Brunet, C., Bassignana, M., Labonne, S., & Cozic, P. (2007). Les végétations d'alpage de la Vanoise. Description agro-écologique et gestion pastorale. Editions Quae)

Allegato A.1 al provvedimento dirigenziale n. _____ del _____

Modulo di presentazione delle istanze per l'inserimento e/o il riesame di particelle agricole nell'ambito della zonizzazione territoriale



Unione europea
Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale



**Assessorat de l'Agriculture et des Ressources Naturelles
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Département de l'Agriculture – Dipartimento Agricoltura**

CSR 2023-2027 della VALLE d'AOSTA

All'attenzione della S.O.
Politiche regionali di sviluppo rurale
Loc. La Maladière, 39
11020 Saint-Christophe (AO)

e, p.c. Al Centro di assistenza agricola

Oggetto: Istanza per l'inserimento e/o il riesame di particelle agricole nell'ambito della zonizzazione territoriale

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____, residente in _____ titolare - legale rappresentante

dell'azienda agricola denominata _____

CUAA _____ con sede legale in _____,

PRESENTA A CODESTA STRUTTURA ISTANZA PER

(possono essere selezionate entrambe le scelte)

- ☐ L'INSERIMENTO DI PARTICELLE AGRICOLE NELLA ZONIZZAZIONE TERRITORIALE
- ☐ IL RIESAME DI PARTICELLE AGRICOLE NELLA ZONIZZAZIONE TERRITORIALE

E CHIEDE, PER LE SEGUENTI PARTICELLE, L'INSERIMENTO E/O IL RIESAME

(per ogni una particella è possibile indicare una sola opzione)

Comune _____ foglio ____ mappale _____ ☐ da inserire ☐ da riesaminare

Comune _____ foglio ____ mappale _____ ☐ da inserire ☐ da riesaminare

Comune _____ foglio ____ mappale _____ ☐ da inserire ☐ da riesaminare

Comune _____ foglio ____ mappale _____ ☐ da inserire ☐ da riesaminare

A TAL FINE, DICHIARA

che il/la sottoscritto/a utilizza normalmente dette particelle nell'ambito del sistema integrato foraggero o nel sistema dei pascoli (per ogni una particella è possibile indicare una sola opzione):

Comune _____ foglio ____ mappale _____ ☐ sist. foraggero integrato ☐ sistema pascoli

Comune _____ foglio ____ mappale _____ ☐ sist. foraggero integrato ☐ sistema pascoli

Comune _____ foglio ____ mappale _____ ☐ sist. foraggero integrato ☐ sistema pascoli

Comune _____ foglio ____ mappale _____ ☐ sist. foraggero integrato ☐ sistema pascoli

CHIEDE

a codesta Struttura l'inserimento e/o la variazione di zonizzazione di cui sopra; a tal fine, in allegato presenta la documentazione a supporto della propria dichiarazione (es. mappe, riferimenti catastali, immagini georeferenziate, documenti, ecc...).

Data _____

FIRMA _____

Allegato A.2 al provvedimento dirigenziale n. _____ del _____

Istruttoria delle istanze per l'inserimento e/o il riesame di particelle agricole nella zonizzazione territoriale

Premessa

Nel 2024, con l'introduzione della Carta nazionale dell'uso del suolo, si sta gradualmente transitando dall'approccio catastale a un approccio grafico. Nel 2024, in considerazione della fase transitoria fra il PSR 14/22 e il CSR 23/27, la Regione ha dovuto ricorrere a soluzioni basate sul catasto, le quali, presumibilmente, saranno superate nelle future zonizzazioni. Per tale ragione, in prima istanza sono state considerate le particelle catastali, per poi focalizzare l'attenzione sulla zonizzazione delle superfici prato-pascolive.

Pertanto,

- a) preso atto che la zonizzazione territoriale è un dato strutturale e un elemento di controllo sul sistema VeCI e, a cascata, sulla predisposizione degli interventi sul sistema SIAN per gli interventi connessi alla superficie (SRA8, SRA29, SRB01) del CSR 23/27 della Valle d'Aosta;
- b) preso atto che tutte le particelle catastali presenti nel fascicolo aziendale devono essere zonizzate nel "sistema foraggero integrato" oppure nel "sistema dei pascoli", come definiti al punto a.1 della DGR 393/2024;
- c) preso atto che l'AdG FEASR ha provveduto, in accordo con AGEA Coordinamento, alla predisposizione del layer amministrativo concernente la zonizzazione di tutte le particelle agricole, così come disposto dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 393/2024;

Istruttoria delle istanze di inserimento/riesame di particelle agricole nella zonizzazione territoriale

Annualmente, in sede di aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, funzionale alla compilazione della domanda di sostegno/pagamento, il beneficiario sulla scorta della zonizzazione dell'anno precedente può:

- 1) verificare presso il proprio CAA la zonizzazione delle particelle inserite in fascicolo;
- 2) presentare "istanza per l'inserimento di particelle agricole non zonizzate" (Modello A.1) volta a richiedere la zonizzazione per le particelle non zonizzate, a cui allegare la documentazione probante;
- 3) presentare "istanza di riesame di particelle agricole zonizzate" (Modello A.1) volta a richiedere la variazione di zonizzazione per le particelle che il beneficiario ritiene abbiano un utilizzo diverso, motivando la richiesta e allegando ogni documentazione utile.

L'AdG FEASR, responsabile della zonizzazione regionale, procede come segue:

- 1) esamina le istanze di integrazione e/o riesame e la relativa documentazione allegata;
- 2) acquisisce, se del caso, ulteriore documentazione e materiale fotografico utile a verificare la reale produttività della superficie oggetto di istanza, nonché evidenze che possano comprovare l'uso a corpo della superficie pascolata;

- 3) se necessario, organizza uno o più sopralluoghi coinvolgendo, se del caso, tecnici competenti di altri uffici regionali e/o dei settori competenti dell'Institut agricole régional;
- 4) redige un verbale istruttorio corredato di una relazione che dia evidenza degli elementi tecnici alla base della valutazione;
- 5) comunica l'esito istruttorio al beneficiario:
 - in caso di esito negativo, lo stesso viene comunicato in via definitiva al beneficiario;
 - in caso di esito positivo, l'AdG opera la modifica di zonizzazione previa interlocuzione tecnica con AGEA Coordinamento e AGEA-OP; anche in questo caso, l'esito viene comunicato al beneficiario; tale operazione di aggiornamento è realizzata, fatti salvi legittimi impedimenti, entro il 15 aprile di ogni anno.

Allegato B al provvedimento dirigenziale n. _____ del _____

Modifiche all'Allegato 2 alla deliberazione 393/2024

Premessa

Conformemente al punto 3 della delibera 393/2024, che recita “3. di dare mandato al dirigente della S.O. Politiche regionali di sviluppo rurale di apportare con propri atti ulteriori specifiche che si rendessero necessarie”, l'AdG regionale del CSR 23/27 ha ritenuto di apportare lievi modifiche all'Allegato 2 alla deliberazione 393/2024, avendone rilevato alcune inesattezze e refusi: dette modifiche sono in carattere “*corsivo sottolineato*”.

----- § -----

Allegato 2 alla deliberazione n. 393 del 15/04/2024

Calcolo del carico animale per il rispetto dei limiti previsti dagli interventi SRA08, SRA29 e SRB01 del CSR 23/27

Premessa

I 3 interventi del CSR 23/27 prevedono i carichi minimi e massimi come riportati nella tabella seguente:

Intervento	Sistema foraggero integrato		Sistema dei pascoli	
	Carico min ¹	Carico max	Carico min	Carico max
SRA08	0,1 UBA/ha	2 UBA/ha	0,1 UBA/ha	0,5 UBA/ha
SRA29	0,1 UBA/ha	2 UBA/ha	0,1 UBA/ha	0,5 UBA/ha
SRB01	0,1 UBA/ha	6 UBA/ha ²	0,1 UBA/ha	1 UBA/ha

Nelle pagine seguenti si riporta la descrizione dettagliata del metodo di calcolo dei carichi sopra descritti.

¹ Carico minimo stabilito per l'attività agricola (ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 4 del reg. (UE) n. 2115/2021)

² Carico massimo in linea con la deliberazione 1121/2016

Calcolo del carico animale per il rispetto dei limiti previsti per il Sistema foraggero integrato

1) Determinazione della consistenza zootecnica in UBA:

- ✓ determinare la consistenza zootecnica dell'azienda agricola (beneficiario) per categoria di animali in detenzione (bovidi / ovini / caprini / equidi) che sono presenti in BDN nell'anno di riferimento della campagna sul codice di allevamento e/o sul codice di pascolo inseriti nel "sistema foraggero integrato". Il numero dei capi presenti in azienda verrà calcolato come media del periodo che va dalla data di inizio impegno (1° gennaio) alla data di chiusura dell'istruttoria o, in caso di istruttoria successiva all'anno di riferimento, alla data dell'ultimo giorno dell'impegno relativo alla campagna di riferimento (31 dicembre);
- ✓ trasformare la consistenza zootecnica del beneficiario in UBA sulla base del numero dei capi determinati al passo precedente applicando i relativi coefficienti di conversione in UBA definiti dalla Regione nel PSP.

Nel caso di consociazione:

- ✓ conteggio per ogni codice di allevamento in BDN dei detentori;
- ✓ per un numero di detentori maggiore a 1 assegnazione dello status di azienda consociata;
- ✓ monitoraggio di tutte le aziende consociate per ogni detentore;
- ✓ raggruppamento in un'unica unità di consociazione di tutti i detentori aventi in comune almeno una detenzione.
- ✓ sommatoria per ogni unità di consociazione delle UBA derivanti dai precedenti due passi dal punto 1).

2) Determinazione delle superfici agricole in ettari:

- ✓ determinare le superfici agricole richieste a premio all'azienda agricola richiedente associate al relativo intervento e/o UA, considerando tutti i prati e pascoli permanenti afferenti al "sistema foraggero integrato";
- ✓ sommare le superfici a prato permanente inserite in contratti di asservimento o dichiarazioni sottoscritte dalle aziende foraggere con l'azienda agricola richiedente;
- ✓ nel caso della consociazione si fa una sommatoria sommare per ogni unità di consociazione delle UBA della SAU derivanti dai precedenti due passi dal ~~punto 1)~~ punto 2).

3) Calcolo del carico animale del sistema foraggero integrato:

- ✓ calcolare il rapporto UBA/ha/anno utilizzando consistenza zootecnica in UBA determinata con il Passo 1 e le superfici agricole in ettari determinate con il Passo 2;
- ✓ il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA/ha/anno risulterà compreso nei limiti indicati nella tabella di cui sopra;
- ✓ un carico minimo inferiore a **0,1 UBA/ettaro/anno** comporta la non ammissibilità delle superfici agricole richieste a premio;
- ✓ in caso di carico massimo superiore a **2 UBA/ettaro/anno** per gli interventi SRA08 e SRA29 e **6 UBA/ettaro/anno** per l'intervento SRB01 si applicherà la riduzione graduale fino al raggiungimento delle condizioni di esclusione (rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20%).

Calcolo del carico animale per il rispetto dei limiti previsti per il Sistema dei pascoli

1) Determinazione della consistenza zootecnica dei pascoli in UBA:

- ✓ determinare la consistenza zootecnica dei pascoli dell'azienda agricola (beneficiario) per categoria di animali in detenzione (bovidi / ovini / caprini / equidi) che sono presenti in BDN nell'anno di riferimento della campagna, considerando i capi movimentati, per almeno 60 giorni, sui codici di pascolo inseriti nel “sistema dei pascoli” della regione Valle d'Aosta, considerando sia quelli detenuti dal beneficiario e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo sia quelli appartenenti a codici di allevamento non intestati al beneficiario ma detenuti dallo stesso nel periodo di monticazione. Il numero dei capi presenti al pascolo verrà calcolato come media del periodo che va dalla data di inizio impegno (1° gennaio) alla data di chiusura dell'istruttoria o, in caso di istruttoria successiva all'anno di riferimento, alla data dell'ultimo giorno dell'impegno relativo alla campagna di riferimento (31 dicembre);
- ✓ trasformare la consistenza zootecnica del beneficiario in UBA sulla base del numero dei capi determinati al passo precedente applicando i relativi coefficienti di conversione in UBA definiti dalla Regione nel PSP.

2) Determinazione delle superfici agricole in ettari:

- ✓ determinare le superfici agricole (al netto delle tare) dal beneficiario associate al relativo intervento, considerando tutti i pascoli permanenti afferenti al “sistema dei pascoli”.

3) Calcolo del carico animale nel sistema dei pascoli;

- ✓ calcolare il rapporto UBA/ha/anno utilizzando consistenza zootecnica dei pascoli in UBA determinato con il Passo 1 e le superfici agricole in ettari determinate con il Passo 2;
- ✓ il controllo sarà positivamente superato se il valore UBA/ha/anno risulterà compreso nei limiti indicati nella tabella di cui sopra;
- ✓ un carico minimo inferiore a **0,1 UBA/ettaro/anno** comporta la non ammissibilità delle superfici richieste a premio;
- ✓ un carico massimo superiore a 1 UBA/ettaro/anno per l'intervento SRB01 comporta la non ammissibilità delle superfici richieste a premio;
- ✓ in caso di carico massimo superiore a **0,5 UBA/ettaro/anno** per gli interventi SRA08 e SRA29 e 1 UBA/ettaro/anno per SRB01 si applicherà la riduzione graduale fino al raggiungimento delle condizioni di esclusione (rapporto UBA/ha che eccede i limiti imposti di un valore > 20%).

Allegato C al provvedimento dirigenziale n. _____ del _____

Modifiche all'Allegato 3 alla deliberazione 393/2024

Premessa

Conformemente al punto 3 della delibera 393/2024, che recita “3. di dare mandato al dirigente della S.O. Politiche regionali di sviluppo rurale di apportare con propri atti ulteriori specifiche che si rendessero necessarie”, l'AdG regionale del CSR 23/27 ha ritenuto di apportare lievi modifiche all'Allegato 3 alla deliberazione 393/2024, avendone rilevato alcune inesattezze e refusi: dette modifiche riguardano esclusivamente il paragrafo “Condizioni di stipula” e sono in carattere “*corsivo sottolineato*”.

----- § -----

Allegato 3 alla deliberazione 393/2024

Modalità e modelli per la sottoscrizione di contratti di asservimento o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà volti a concedere lo spargimento a titolo non oneroso di effluenti zootecnici

[...]

CONDIZIONI DI STIPULA

Le aziende agricole contraenti devono avere un fascicolo aziendale validato su SIAN.

Le particelle catastali oggetto del contratto/dichiarazione devono essere dichiarate dall'azienda foraggera come **superfici oggetto di impegno (SOI)** nella domanda di aiuto relativa all'intervento SRB01 ~~SR408 o all'intervento SR429~~ afferenti ai seguenti raggruppamenti colturali:

- Colture Foraggiere (Non Avvicendate) - Prato Non Avvicendato (**codice 336 uso 052**);
- Colture Foraggiere (Non Avvicendate) - Prato Pascolo Non Avvicendato (**codice 899 uso 052**);

[...]

ALESSANDRO ROTA

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE